

Consorzio strade vicinali MONTENERO
Via Marconi, 9
58033 CASTEL DEL PIANO
CF: 92049120535

Castel del Piano il 04/02/2025

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Let 01/25 sp

A l'attenzione della Signora A.Barzagli

Buongiorno,

A vostra richiesta, trasmettiamo gli allegati mancanti allo statuto del Consorzio strade vicinali di Montenero. La mappa del perimetro consortile era stato protocollata qualche mese fa dal Perito Agrario Roberto Galloni (in ferie), appena torna mi fa avere il numero protocollo che trasmetterò appena in mio possesso.

Approfittiamo per richiedere la documentazione riguardante la nomina dell'assessore Franco Giannetti alla viabilità rurale.

Restiamo a sua disposizione per qualsiasi necessità

Cordiali saluti

Il segretario

Sophie Pointier



PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER L'USO DELLE STRADE

Il seguente regolamento è ispirato al principio che le strade vicinali sono un bene comune di tutta la collettività, da mantenere in ordine ed efficienza al fine di salvaguardare e garantire nel tempo la vivibilità del territorio, il facile accesso ai fondi agricoli, lo sviluppo di coltivazioni arboree di qualità e di un turismo consono all'ambiente in cui si svolge.

Art. 1: Le strade costituenti il compendio delle strade vicinali del Consorzio stradale di Montenero, sono aperte al pubblico transito. Sulle stesse, essendo assoggettate alle norme vigenti sulla circolazione stradale per le strade comunali, devono essere osservate le norme del codice della strada ai sensi dell'art. 2 co.7° del D.lgs. 30.04.92 n° 285.

Art. 2: E' compito del Comune di Castel del Piano, in collaborazione con gli organi consortili, disporre la segnaletica delle strade, ivi inclusa quella relativa ai limiti di ingombro e pesi, nonché effettuare la dovuta vigilanza sul loro rispetto.

Art. 3: La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade consortili è compito del Consorzio, con i fondi annuali delle quote degli utenti e con la compartecipazione del Comune di Castel del Piano.

Qualsiasi uso straordinario od eccezionale delle strade deve essere preventivamente richiesto al Consorzio ed autorizzato per iscritto dal Presidente, che ne fissa modalità ed oneri a carico del richiedente.

Qualora sia necessario un tratto di strada nuovo per la sola utilità di alcuni utenti, costoro ne debbono sopportare per intero i relativi costi di realizzazione, previa autorizzazione del Consorzio.

E' considerato uso straordinario od eccezionale della strada la sua percorrenza con mezzi pesanti superiori ai 500 quintali.

Art. 4: E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade vicinali. E' fatto divieto altresì di ostruire la sede delle strade vicinali in tutto o in parte mediante accumuli di materiali di qualsiasi natura o con lavorazioni dei campi a monte o ai lati della strada, salvo autorizzazione temporanea per l'occupazione rilasciata dal Consiglio di amministrazione.

E' fatto divieto di occupare con pali, reti e simili le pertinenze delle strade consortili costituite dalla sede viaria, dalle cunette e dalle spallette laterali.

Ogni uso, anche temporaneo, da cui derivi un consumo notevole delle strade vicinali, di cui al presente regolamento, costituisce obbligo, per chiunque, a concorrere alla loro manutenzione, in ragione della maggiore spesa che lo speciale uso renda necessaria.

E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati sprovvisti di adeguate protezioni su manti stradali bitumati.

Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal codice della strada viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino stato delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate.

Detto obbligo verrà precisato dal Sindaco con ordinanza con la quale saranno stabilite le modalità ed i tempi d'intervento.

Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino stato nei modi e termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione amministrativa a termine di legge, addebiterà le spese al responsabile del danno.

Art. 5: L'attraversamento delle strade con opere fisse o temporanee o con mezzi d'opera, nel suolo, nel sottosuolo o per via aerea, deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio, dettandone condizioni e garanzie che devono comunque prevedere l'obbligo del ripristino a regola d'arte del fondo stradale, della canalizzazione delle acque piovane e delle fossette di scolo.

Art. 6: La piantagione di alberi e di siepi lungo i percorsi delle sedi viarie per arredo ovvero per coltura del terreno o bosco, deve avvenire, per posizione e distanze, nel rispetto delle norme dettate dal codice della strada e dalle leggi forestali nonché dalle regolamentazioni speciali in materia di sicurezza dell'utenza stradale.

Art. 7: E' vietato ai proprietari dei fondi attraversati da acque torrentizie, scoli, rigagnoli, ruscelli di impedire o deviare il naturale corso delle acque a danno delle strade vicinali o delle relative fosse di raccolta.

Art. 8: Le funzioni di polizia e vigilanza sulle strade vicinali sono esercitate dal Sindaco a cui spetta ordinare che siano rimossi gli impedimenti all'uso delle strade e all'esecuzione delle opere definitivamente approvate e che siano ridotte in pristino stato le cose abusivamente alterate.

Art. 9: E' fatto espresso richiamo alle norme di cui alla legge 20.3.1865 n°2248 e D.Lgs. 1.9.1918 n° 1446 la cui applicazione, in quanto non in contrasto con il presente regolamento, è da intendersi qui richiamata, ad integrazione ed indirizzo, anche per quanto riguarda i ricorsi avverso le delibere ed iniziative del Consorzio ed i provvedimenti del Sindaco.

ALLEGATO 2

CONTRIBUZIONI ANNUE DEGLI UTENTI - PARTECIPAZIONE DEL COMUNE

Le contribuzioni annue degli utenti sono suddivise in:

a) La quota base annua è **uguale** per ciascun utente e la sua prevalente destinazione sarà quella di far fronte alle spese generali di amministrazione del consorzio. Dall'anno 2003 la quota base è stabilita in €. 30,00, aumentata dal 2025 in €.40,00.

b) Le quote proporzionali di ciascun utente (che andranno ad aggiungersi alla quota base e che finanzieranno i programmi di intervento) terranno conto della situazione specifica di ognuno secondo criteri di **equità, universalità e trasparenza**, la cui determinazione è rimessa al Consiglio di Amministrazione, in rapporto all'incidenza d'uso. Le quote proporzionali riguardano: il reddito dominicale dei terreni, la percorrenza e il fronte strade.

- Gli esercizi di tipo ricettivo (ad es. alberghi, agriturismo) e quelli di ristorazione (ad es. ristoranti, trattorie) dovranno corrispondere la loro quota annua rapportata ad ogni per ogni posto letto o coperto autorizzato, proposta dal Consiglio di Amministrazione e deliberata dall'Assemblea ordinaria dall'anno 2003 di €.5,00 a posti letto e/o posti a sedere, e aumentata dal 2025 in €.6,00.
- Qualsiasi altra attività di tipo industriale, artigianale e/o commerciale dovrà essere assoggettata a specifica contribuzione determinata dal Consiglio di Amministrazione in funzione dell'uso. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare altresì condizioni di esercizio e/o lavori preventivi a cura e spese del titolare dell'insediamento.
- Il Comune di Castel del Piano parteciperà annualmente al finanziamento del Consorzio con una quota da versare entro il 30 giugno pari alla somma di tutte le quote versate dagli utenti, *salvo le entrate anomale*.

ALLEGATO 3

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI VOTI PER PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE

- A ciascun utente spetta un voto per la quota base.
- Agli utenti che hanno anche quote proporzionali ed extra spettano ulteriori voti in rapporto ad esse secondo il criterio di aggiungere un voto per ogni somma pari alla quota base. *(ad esempio: se la quota base è fissata in 1 Euro ed un contribuente ha delle quote proporzionali per 3 Euro, gli spetteranno 4 voti).*
- La stessa regola si applicherà al Comune di Castel del Piano.

Per quanto riguarda le attività atipiche (industriali, artigianali eccetera) sarà responsabilità del Consiglio, nell'atto di autorizzazione all'uso speciale della viabilità consortile determinare i corrispondenti voti assembleari tenendo conto del proporzionamento con il totale dei voti spettanti agli utenti tipici ovvero agricol